

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

107° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Ordinamento della professione di tecnologo alimentare» (3174), d'iniziativa dei deputati Salerno ed altri approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . Pag. 2, 4
CASCIA (Com.-PDS) 3

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Salerno ed altri: Ordinamento della professione di tecnologo alimentare (3174), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ordinamento della professione di tecnologo alimentare», di iniziativa dei deputati Salerno, Torucci Francesco, Alagna, Curci, De Carli, Del Pennino, Felissari, Ferrarini, Lodigiani, Massari, Orciari, Orsenico, Piro, Sterpa, Cristoni, Torchio e Rosini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che il disegno di legge al nostro esame è stato trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati il 22 gennaio 1992 ed è stato approvato in tale sede nella seduta del 15 gennaio 1992.

Si tratta di un disegno di legge attraverso il quale viene istituito il titolo di tecnologo alimentare che spetta a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo e siano iscritti all'apposito albo, regolamentato dal disegno di legge al nostro esame.

Per poter esercitare la professione di tecnologo bisogna aver superato un esame di stato disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica (aspetto particolarmente importante di tale provvedimento). Un'altra parte importante del disegno di legge è dedicata alla definizione delle competenze che spettano al tecnologo alimentare. Le principali di tali competenze sono il collaudo, lo studio, la progettazione, la sorveglianza, la direzione e la conduzione degli impianti di produzione di alimenti e naturalmente lo studio, la progettazione intera dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati. Tra le competenze sono inserite anche le operazioni di *marketing*, di distribuzione e di approvvigionamento delle materie prime, nonché dei prodotti finiti e degli additivi alimentari, le analisi dei prodotti alimentari, l'accertamento ed il controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari. Tali attività (analisi alimentari e controllo di qualità) sono svolte presso strutture sia private che pubbliche. E' prevista poi anche una serie di attività che riguardano il *marketing*, la ricerca, lo studio, la progettazione, la sorveglianza, il collaudo dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare.

In sostanza si tratta di campi molto vasti che hanno come elemento di definizione e di delimitazione tutto ciò che oggettivamente attiene alla alimentazione ed al processo di produzione. Naturalmente le attività descritte non sono a pregiudizio di altre attività professionali che vengono svolte dal tecnologo alimentare.

Tali aspetti costituiscono l'oggetto della riforma di tale settore.

L'esercizio della professione prevede l'obbligo della iscrizione ad un albo soggetto alle norme alle quali sono sottoposti gli altri albi professionali, ossia la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, il segreto professionale, gli incarichi relativi alle attività professionali che possono essere affidati sia dall'autorità giudiziaria sia dalla pubblica amministrazione, nonché tutte le norme che attengono alla riscossione dei contributi.

L'ordine dei tecnologi alimentari è regionale ed è costituito con sede nel capoluogo di ogni regione in cui siano iscritti all'albo almeno 15 professionisti.

Nel disegno di legge sono poi previste norme ordinatorie della composizione dei consigli degli ordini regionali. Per quanto riguarda le cariche e la validità delle sedute, nonché le attribuzioni conferite a tali ordini, esse sono in armonia con le norme analoghe che regolano gli ordinamenti professionali di altro tipo; analogamente avviene anche per la decadenza dalla carica dei membri del consiglio, l'elezione e lo scioglimento dei consigli e della assemblea degli iscritti all'ordine.

Gli ordini regionali danno vita ad un ordine nazionale le cui forme sono previste nell'ambito del disegno di legge, laddove se ne stabiliscono attribuzioni, incompatibilità, eccetera.

Vi è poi un capitolo dedicato interamente all'albo, nel quale si disciplina l'iscrizione allo stesso, la cancellazione e la sospensione. In un altro capitolo vengono trattate le sanzioni ed i procedimenti disciplinari. È molto articolata anche la norma riguardante le impugnazioni contro le decisioni dell'ordine. Infine sono previste delle disposizioni finali e transitorie riguardanti la determinazione degli onorari e dei criteri per il rimborso delle spese.

L'articolo 54 stabilisce che «agli oneri derivanti dalla istituzione degli albi dei tecnologi alimentari si fa fronte mediante contributi versati dagli iscritti agli albi medesimi».

Nell'osservare che lo sviluppo dell'industria agroalimentare esige una puntuale definizione della produzione di tecnologi, concludo sottolineando che il provvedimento al nostro esame corrisponde ad una esigenza largamente avvertita, poichè è interesse nazionale e della produzione agroalimentare la costituzione di un ordinamento preciso e la individuazione di professionalità chiare ed ordinate alle quali si possa accedere secondo delle norme rigorosamente stabilite.

Per tali ragioni, in qualità di relatore, ritengo che si possa procedere all'esame e all'approvazione del disegno di legge.

Tuttavia, considerato che è necessario attendere i pareri delle Commissioni competenti (che provvederò peraltro, a sollecitare, alla luce dei ristretti tempi che abbiamo a disposizione), se non vi sono

richieste di intervento, potremmo rinviare il seguito della discussione e sollecitare i previsti pareri di tali Commissioni.

CASCIA. Signor Presidente, sono favorevole a sospendere l'esame, in attesa di tali pareri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione è rinviato.

I lavori terminano alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA